

Casalpusterlengo, 14 marzo 2016

Ai Gentili Sigg.
CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: **procedura telematica per le dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro**

A partire dal 12 marzo è operativa la nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dipendente, prevista del Jobs Act e relativi decreti attuativi. Per combattere il fenomeno delle cosiddette dimissioni in cambio, la riforma del lavoro ha previsto che, per essere efficaci, le dimissioni e le risoluzioni consensuali debbano essere eseguite esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministro del Lavoro del 15 dicembre 2015.

Il modulo online è reperibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it alla sezione Ultime notizie) e la procedura si articola in tre fasi.

In primo luogo, il lavoratore dimissionario deve richiedere le credenziali di accesso al portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro e il pin rilasciato dall'Inps.

Successivamente si procede con la compilazione del form on line, nel quale occorre indicare i dati del lavoratore, del datore di lavoro, del rapporto di lavoro (data di inizio e tipologia) e inserire la data di decorrenza delle dimissioni.

Infine, il modulo, a cui viene associato un codice identificativo e la data di trasmissione, viene trasmesso dal sistema all'indirizzo pec del datore di lavoro e della Direzione territoriale del Lavoro. Rimane l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego entro il termine di cinque giorni dalla data di cessazione tramite il modello UniLav.

In alternativa, per il disbrigo dell'intera procedura, il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e Commissioni di certificazione di cui all'art.76 D.Lgs. n.276/2003, in cui rientrano i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro).

Nel termine di sette giorni dalla data di invio, il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni presentate, accedendo al medesimo portale Cliclavoro nel quale, richiamando il modulo precedentemente inviato, il lavoratore potrà inviare la revoca.

È comminata la sanzione da 5.000 a 30.000 euro al datore di lavoro che alteri i moduli ministeriali.

A partire dal 12 marzo la normativa previgente in materia di convalida delle dimissioni introdotta dalla legge Fornero (convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva, o con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione al Centro per l'impiego) è abrogata.

Per la risoluzione consensuale del rapporto e le dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza e della lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre mesi di vita del bambino continua ad applicarsi la disciplina della convalida delle presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001). Restano escluse da queste nuove regole anche le dimissioni o la risoluzione consensuale intervenute nelle cosiddette sedi protette o nelle commissioni di certificazione e nell'ambito del lavoro domestico.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.